

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI SPOLETO
MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Istanza ex art. 11 L. 354 / 75

Paolo DORIGO, nato a Venezia (VE) il 24 ottobre 1959, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Spoleto, rappresentato e difeso, giusta nomina resa al termine del presente atto, dall'Avv. Paolo Favini, con studio in Foligno (PG), Via Rutili n. 15;

- E S P O N E -

“Si suole affermare, con evidente enfasi, che il detenuto serba intattata la titolarità e la facoltà di esercitare tutti quei diritti che non siano concretamente in contrasto con la privazione della libertà. Affermazione idealisticamente esaltante, ma ... non corrispondente alla reale condizione di chi, per il fatto stesso di essere stato privato della libertà personale, diviene oggetto del governo altrui e si trova conseguentemente nella condizione di dover dipendere, per il soddisfacimento di ogni più elementare esigenza, dall'iniziativa o, quanto meno, dal consenso di chi è preposto alla custodia” (così Mario Canepa – Sergio Merlo, Manuale di Diritto Penitenziario, Milano, Giuffrè, 1996, pag. 116).

Queste riflessioni assumono una particolare rilevanza nel caso di specie.

Paolo Dorigo deve espiare una condanna inflittagli dalla Corte di Assise di Udine con sentenza del 3 ottobre 1994 (fine pena al 23 aprile 2007), divenuta irrevocabile il 27 marzo 1996, resa in un

C4/18

procedimento che la Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo ha censurato per palesi violazioni del diritto al contraddittorio (v. Decisione finale del 9 settembre 1998 nel giudizio n. 33286/96).

Solo l'assenza, nell'ordinamento giudiziario italiano, di strumenti atti a garantire la riapertura dei processi impugnati di fronte alla Commissione di Strasburgo ha reso impossibile rettificare le conseguenze, indubbiamente gravi e persistenti, di quella pronuncia, e ciò sebbene ogni stato membro, ai sensi dell'art. 46 paragrafo 1 della Convenzione di Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, debba conformarsi alle sentenze della Corte, adottando (se necessario) le misure individuali per porre fine alle violazioni accertate e cancellarne gli effetti pregiudizievoli.

Dunque, quello di Paolo Dorigo, come riconosce il Senatore Pera nella sua relazione del 21 gennaio 1999, è un caso emblematico; alla sua condanna si è pervenuti, secondo quanto ha stabilito la CEDU di Strasburgo, solo violando i principi sanciti dall'art. 6 della Convenzione.

Detto questo, deve osservarsi come a Paolo Dorigo è ora negato anche un altro diritto fondamentale: quello all'integrità fisica, espressamente previsto (tra l'altro) dall'art. 11 dell'ordinamento penitenziario.

La norma, com'è noto, detta pure le disposizioni volte ad assicurare l'attuazione degli interventi terapeutici resi necessari dall'attualità della condizione del ristretto, recependo i principi dettati dall'art. 32 della Costituzione.

CM/13

Sempre lo stesso articolo 11 O.P., prevede espressamente che, nel caso in cui si rendano necessarie cure o accertamenti diagnostici che non possono essere forniti dai servizi sanitari degli istituti, i soggetti sono trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Ebbene, nel maggio 2002, Paolo Dorigo, all'epoca ristretto al Carcere di Biella, aveva chiesto di poter effettuare una Risonanza Magnetica, ed anche una Tomografia Assiale Computerizzata (TAC), entrambe al cranio, nonché una serie d'esami audiometrici. L'esigenza era motivata dall'insorgere, in forme sempre più acute, di emicranie e disfunzioni del sistema uditivo, che oltre ad impedirne il sonno, lo facevano soffrire (ne soffre ancora) di alcune patologie assimilabili agli effetti di forme d'acusia o di poliacusia, ma più complessi e prolungati nonché ricordati dal soggetto, ed anche ad un persistente tinnito od acufene all'orecchio sinistro.

La richiesta, stante le ipotesi che Paolo Dorigo mostrava quali cause di tali disturbi, otteneva il solo effetto di farlo trasferire nel reparto d'osservazione psichiatrica della Casa circondariale di Livorno.

Neppure allora erano però compiuti gli accertamenti medici richiesti (TAC), nè tantomeno quelli considerati necessari dal responsabile del reparto stesso (EEG); al contrario, Paolo Dorigo ha dovuto subire una serie di "trattamenti", per così dire, indubbiamente disumani, culminati in pestaggi (anche col manganello) che hanno interessato soprattutto la testa. Per inciso, proprio in relazione a tali episodi, e in particolare quello dell'11 giugno 2002, l'esponente ha ritenuto opportuno proporre formale querela in pregiudizio d'ignoti.

CAP 20

Dopo il periodo d'osservazione a Livorno, le patologie si sono aggravate: al riguardo, non è escluso che il fischio, ormai permanente, percepito dall'orecchio sinistro, potrebbe essere dovuto ad un danneggiamento dell'apparato uditivo, sebbene quest'ipotesi sia stata esclusa da una sommaria visita effettuata, in carcere, con l'ausilio di un ordinario esame audiometrico tonale che ha peraltro stabilito il suo "perfetto udito" dai 150 hz agli 8mhz.

Il 19 agosto 2002, infatti, l'esponente è stato visitato dal Dott. Brozzi, otorino, che si è limitato a prescrivere un farmaco specifico per la circolazione nell'area uditiva. Sennonché, lungi dallo stabilizzare le disfunzioni del sistema udito (come ipotizzato dal medico), la terapia ha causato a Paolo Dorigo prolungati stati d'eccitazione ansiosa, così intollerabili da sospendere l'assunzione del farmaco.

Il quadro clinico, dunque, è precoccupante.

Eppure si è finora negato all'esponente la possibilità di pervenire - attraverso gli esami invocati - ad una diagnosi *tout court*.

Si aggiunga poi che il rinvio della decisione - che sarebbe "di competenza del neurologo", secondo il Direttore Sanitario - circa l'effettuazione della risonanza magnetica, anche se a spese dell'esponente, - che è davvero incomprensibile, incide inevitabilmente sulle condizioni psico-fisiche di Paolo Dorigo, frustandone le legittime aspettative, nonché vanifica i diritti fondamentali dell'Uomo.

Un'ulteriore considerazione. Paolo Dorigo non è solito avere un rapporto violento con gli agenti di custodia; gli unici episodi si sono

C. 1/21

verificati solo nel maggio 2002, segno (questo) di un'evidente esasperazione, dovuta all'aggravarsi delle patologie ma, anche e soprattutto, alla disattenzione della Direzione Sanitaria del Carce^{di} di Biella circa il problema dei disturbi del sonno (oggetto di querela dell'esponente del 16 agosto 2002 alla Procura della Repubblica di Biella), nonchè al diniego di effettuare gli accertamenti, con la conseguente impossibilità di individuare una cura adatta delle patologie sofferte.

In sintesi, gli esami richiesti non sono frutto di un mero capriccio: gli stessi medici del carcere di Spoleto non hanno espresso parere contrario, ma rimandano la decisione al parere del neurologo, specialista che, atteso il 6 agosto 2002, non ha più visitato Paolo Dorigo nè inteso prendere visione di ulteriori accertamenti.

La gravità dei disturbi sofferti dall'esponente, anche alla luce dei dati scientifici, è di tutta evidenza. In particolare, il solo titinno o acufene, definito "inguaribile", e che in molti casi è stato foriero di sindrome suicide, ben potrebbe giustificare accertamenti più approfonditi presso una delle due sedi audologiche in ciò specializzate, vale a dire l'Università di Padova ovvero di Ferrara.

Resta da aggiungere che il trasferimento dell'esponente in altra sede carceraria, salvo il ritorno all'Istituto di Biella (peraltro dallo stesso invocato), ove si trovano i suoi compagni d'ideologia e cultura, sarebbe oltre che inopportuno lesivo dei suoi diritti. Dopo tre mesi di continui cambiamenti, infatti, Paolo Dorigo si è ambientato nella realtà carceraria di Spoleto, dimostrando da subito, e nonostante i

ASpe

disturbi sofferti, una notevole stabilità caratteriale che si riflette in un buon comportamento, e nella capacità di relazionarsi sia con gli altri detenuti, impegnandosi nei problemi comuni, sia con gli operatori esterni.

Pare superfluo notare, infine, che gli accertamenti rivestono il carattere dell'urgenza, tanto più che possono eseguirsi in un'unica giornata, ed hanno lo scopo di chiarire se i disturbi lamentati dall'esponente, escludendo non a priori ma con un buon margine di probabilità l'origine psichica, hanno natura fisica interna o sono riconducibili a fonti di disturbo esterne.

L'aver impedito a Paolo Dorigo di poter conoscere le cause della propria malattia, e ciò (a tutto voler concedere) solo per una mera inerzia dell'amministrazione penitenziaria, rappresenta una discutibile, quanto ingiustificata forma di repressione, cui il Magistrato di Sorveglianza è ora chiamato a porre fine.

* * *

Tutto ciò premesso, Paolo Dorigo

- C H I E D E -

che il Magistrato di Sorveglianza, in accoglimento della presente istanza, conceda un permesso con accompagnamento del sottoscritto difensore ed eventuale scorta, ex art. DPR 230/2000, della durata di un giorno, presso l'Ospedale di Terni, ovvero di Perugia, perchè sia eseguita una risonanza magnetica al cranio, una TAC cerebrale, nonché in un secondo momento gli esami specialistici necessari per verificare l'origine dei disturbi uditivi, da

Capo

effettuarsi con un ulteriore permesso con accompagnamento del sottoscritto difensore ed eventuale scorta presso il reparto specialistico dell'Università di Padova – audiologia o di Ferrara – audiologia, previa in entrambi i casi opportuna presentazione degli accertamenti stessi, anche a spese dell'istante, senza ulteriore ritardo.


Si confida nell'accoglimento dell'istanza.

Allega: parere della Dott.ssa Patrizia Moretti dell'Università di Perugia.

Spoletto, 5 settembre 2002

Paolo Dorigo

Avv. Paolo Favini



NOMINA DI DIFENSORE DI FIDUCIA

Io sottoscritto **Paolo DORIGO**, nato a Venezia (VE) il 24 ottobre 1959, in relazione alla suesposta istanza, nomino mio difensore di fiducia l'Avv. Paolo Favini, con studio in Foligno (PG), Via Rutili n. 15 (c/o Studio Associato Caparvi), conferendogli ogni facoltà e potere per il miglior esercizio del mandato difensivo, ivi incluso quello di depositare il presente atto.

Spoletto, 28 agosto 2002

Paolo Dorigo

La firma è autentica

Avv. Paolo Favini